



PROT. N. 299

POZZA DI FASSA, 9 gennaio 2014

OGGETTO: **Ordinanza n. 1/2014**

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta da parte del Comitato Locale orale della Croce Rossa Italiana Val di Fassa, in ordine alla possibilità di parcheggiare n. 12 veicoli della stessa istituzione, nel parcheggio di strada di Bagnes sottostante la scuola elementare dal giorno 15 gennaio al giorno 30 gennaio 2014 in occasione della 41^a edizione della Marcialonga;

Richiamata la propria ordinanza n. 106/09 del 24.12.2009 modificata dall'ordinanza n. 107/12 del 27.12.2012;

Considerato che la citata area di parcheggio soggetta a sosta a tempo determinato, nel periodo richiesto, presenta costantemente la disponibilità di parcheggi liberi;

Verificato che nonostante la sosta riservata a detti automezzi, rimarrebbe lo spazio per la sosta di altri tre autobus e 15 autovetture;

Al fine di soddisfare le esigenze logistiche del locale comitato della Croce Rossa come già comunicato con nota prot. n. 12629 del 02.12.2013;

Con i poteri conferitigli dagli artt. 5, 6 e 7 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.Lgs 30.04.1992 nr.285, e successive modificazioni ed integrazioni ("Nuovo Codice della Strada");

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **E' istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli sul lato sud-est del parcheggio di strada di Bagnes sottostante le scuole elementari di Pozza di Fassa, che verrà opportunamente delimitato, dal 15 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014 con rimozione coatta degli eventuali veicoli in sosta, eccetto i veicoli della Croce Rossa Italiana.**
2. La sosta sulla parte rimanente del parcheggio rimarrà regolamentata dall'ordinanza n. 106/09 del 24.12.2009 e s.m..
3. Gli Organi di Polizia Stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno.

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Telematico comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
 - al richiedente

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dell'agiacoma dott. Tullio